

19/193/CR6b/C4

**ORDINE DEL GIORNO RECANTE RICHIESTA DI PROROGA DEL  
TERMINE DI CUI ALL'ART. 3, CO. 4, DM 408/2017, RELATIVO  
ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI  
MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO**

Le Regioni e le Province autonome,

- **Visto** l'art. 1, co. 866, della legge n. 208/2015 e ss.mm., ai sensi del quale è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche tramite società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, al quale confluiscono le risorse disponibili di cui all'art. 1, co. 83, legge n. 147/2013 e al quale sono assegnati 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 M€ per il 2021 e 90 M€ per il 2022;
- **visto** il DM n. 408/2017, che stabilisce le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo e, in particolare, l'art. 3, co. 4, secondo il quale *“Le risorse stanziato per il 2019, non utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione di ordinativi (...) per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario (...) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ripartite tra le altre Regioni”*;
- **visto** l'art. 3, co. 5, del citato decreto, ai sensi del quale *“Le risorse stanziato per gli anni 2020, 2021 e 2022, non utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione di ordinativi (...) effettuati non oltre il 30 aprile di ciascun anno, sono ripartite tra le altre Regioni (...)”*;
- **visto** l'art. 4, comma 4, che ammette a finanziamento anche gli attrezzaggi con equipaggiamenti di cui all'Allegato 2 del materiale rotabile ferroviario;
- **considerato** che ad oggi, non tutte le Regioni hanno provveduto a stipulare il contratto di servizio con Trenitalia e non è, pertanto, possibile procedere con gli acquisti di materiale rotabile;
- **considerato** che è necessario ridefinire la tempistica per l'emissione degli ordinativi succitati, individuando, altresì, un unico termine per tutto il periodo considerato;
- **considerato** che l'acquisto degli attrezzaggi di cui all'art. 4, comma 4, è possibile anche successivamente all'acquisto del materiale rotabile;

### **Chiedono al Governo di:**

- ❖ modificare il termine entro cui effettuare gli ordinativi di acquisto, al fine di non perdere le risorse destinate al rinnovo del parco rotabile ferroviario;
- ❖ unificare le scadenze previste per l'emissione degli ordinativi di acquisto per l'intero arco temporale di riferimento (2019-2022);
- ❖ introdurre un nuovo termine per l'acquisto degli attrezzaggi di cui all'art. 4, comma 4.

A questo scopo, le Regioni e Province autonome propongono le seguenti modifiche del DM n. 408/2017:

1. all'art. 3, riformulare il comma 4 come segue:

*“4. Le risorse stanziare **per le annualità dal 2019 al 2022**, non utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione degli ordinativi da parte delle singole Regioni e/o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, con le modalità di cui all'articolo 2, entro **trentasei** mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 15 ottobre 2020), sono ripartite fra le altre Regioni tenendo conte delle quote percentuali di cui all'allegato 1 ed erogate secondo le modalità di cui al presente decreto”;*

2. all'art. 3, abrogare il comma 5, in linea con la modifica proposta al comma 4;

3. all'art. 3, aggiungere un nuovo comma:

*“6. Le risorse destinate ai suddetti attrezzaggi dovranno essere utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione degli ordinativi da parte delle singole Regioni e/o dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, entro **quarantotto** mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero entro il 15 ottobre 2021)”.*

Roma, 15 novembre 2019